

**Ordinanza n°06 /2009 del 20 Aprile 2009**

*ORDINANZA BALNEARE*



**COMUNE DI CARRARA**

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Fiscalità locale –Patrimonio  
Informatica e innovazione tecnologica  
U.O. DEMANIO MARITTIMO

## **ORDINANZA N° 06 /2009**

### **IL DIRIGENTE**

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Carrara, sia per finalità igienico sanitarie, che per assicurare la correttezza dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo, nonché di dover regolamentare i sistemi di "chiusura" stagionale;

**VISTI** gli articoli, 30, 46 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTA** la L.15 Marzo 1997, n° 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1997, n°112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n°59";

**VISTA** la legge della Regione Toscana n° 88/98;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n°114 recante norme relative alla "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della L.15 Marzo 1997, n°59";

**VISTA** la legge della Regione Toscana n. 28/2005 e s.m.i., recante norme in materia di commercio su aree pubbliche;

**VISTA** la delibera della Regione Toscana n. 136 del 02/03/2009 avente per oggetto "Periodo di apertura degli stabilimenti balneari";

**VISTO** il comma 1 dell'art. 19 D.Lvo n. 374 del 08/11/1990;

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000;

## **RENDE NOTO**

che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla regolamentazione dell'uso di specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Marina di Carrara saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara, e costituiranno parte integrante della disciplina relativa all'esercizio delle attività balneari lungo il litorale del Comune di Carrara.

## **ORDINA**

### **Art.1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 Giugno e il 30 Settembre.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare tutti i servizi delle strutture balneari, le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 1 Giugno e terminare non prima del 20 Settembre.
3. Dal 1 Giugno al 30 Settembre il servizio di salvataggio deve essere garantito secondo quanto stabilito nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.
4. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare (01 Giugno) o dopo la sua conclusione (30 Settembre) deve garantire il servizio di salvataggio solo nei giorni festivi e prefestivi, anche se infrasettimanali; negli altri giorni lo stabilimento balneare può restare aperto solo per cure salso iodiche ed elioterapia rispettando le disposizioni e modalità stabilite nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

### **Art.2**

#### **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

Sulle spiagge del Comune di Carrara è vietato, durante tutto l'anno:

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole o da qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
2. Lasciare unità da diporto in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purchè i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio
3. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate ad eccezione delle spiagge libere attrezzate, limitatamente a quanto autorizzato.
4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché con mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso.
5. Campeggiare.
6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati alla pulizia della spiaggia ed al soccorso; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli

- stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.
7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
  8. Nel solo periodo della stagione balneare condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio.  
Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto per il salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.  
In ogni caso, anche queste categorie avranno l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale Toscana n. 43 del 08.04.1995 (divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale, zone di verde pubblico attrezzato a giardino ed arenili, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni), pena quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale sopra citata, con la quale vengono specificate le relative sanzioni. Sarà consentita, previa autorizzazione da parte degli Uffici competenti, la permanenza di animali da compagnia nel caso di stabilimenti balneari in possesso di apposite attrezzature.
  9. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.
  10. Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...) e/o organizzare manifestazioni nautiche motoristiche senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
  11. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
  12. Accendere fuochi.
  13. Distendere reti.
  14. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del titolare della concessione.
  15. Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, diffusa con altoparlanti o mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
  16. **E' permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sui pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. E' parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra.**

### Art. 3

## DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

### Disciplina generale per gli stabilimenti balneari

All'interno della stagione balneare (01 giugno/30 settembre) le strutture sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

1. I concessionari o gestori di strutture balneari – prima dell'apertura al pubblico – devono:
  - esporre in luoghi ben visibili agli utenti le tariffe applicate per i servizi resi
  - assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste

- curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti
  - evitare che il numero di ombrelloni da installare sull'arenile possa essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare dovrà essere adottato uno dei seguenti criteri:
    - a) non più di un ombrellone e relative sedie ogni 10 metri quadrati, esclusa la fascia di 5 metri dalla battigia e l'area destinata alle infrastrutture
    - b) una distanza minima di metri 3 da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello stesso.
3. Le zone concesse possono essere recintate – fatta esclusione della fascia di 5 metri dalla battigia, riservata esclusivamente ai mezzi di salvataggio ed al libero transito – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1.20 che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare e quella tra concessioni contigue.
4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso all'arenile ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori possono altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità di portatori di handicap all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari di aree destinate a parcheggio devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50, o frazione.

### **Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari**

L'attività degli stabilimenti balneari dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni strutturali, infrastrutturali e canoni operativi:

a) Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 20.01.1982 (Suppl. Ord. G.U. n. 19 del 20.01.1983), aventi ciascuno capacità estinguente non inferiore a 13A,89B,C.

I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 37 del 10 Marzo 1998 ed essere sicuramente e facilmente raggiungibili.

Dovrà essere garantita la presenza di un estintore ogni 30 ( trenta ) cabine, con un minimo di almeno 2 (due) estintori.

Fatto salvo quanto sopraindicato, ciascuna area a rischio specifico di incendio (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine, ristoranti, etc.), dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile, omologato, contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili, nonché con la natura dei rischi presenti.

La presenza dell'impianto idrico antincendio non dispensa dall'obbligo di installare gli estintori nelle zone a rischio specifico di incendio e di tenerne almeno uno a portata di mano.

Qualora all'interno degli stabilimenti fossero presenti attività soggette al controllo dei VV.FF., ai sensi del medesimo D.M.I. 16 febbraio 1982 ( ad esempio impianti termici di potenzialità maggiore di 116 KW, depositi di GPL in quantitativi maggiori ai 75 Kg, gruppi elettrogeni di potenzialità maggiore di 25 KW, locali di spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a 100 posti ) è obbligatorio da parte dei Titolari degli stabilimenti essere in possesso del Certificato di Prevenzione incendi.

Per gli impianti termici con bombole di gas, al di sotto di 75 kg., deve essere disponibile agli organi di controllo la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte redatta dall'installatore dell'impianto.

Altresì qualora, durante l'apertura, sia intenzione svolgere Attività di pubblico Spettacolo il titolare, ai fini del rilascio della specifica licenza, in applicazione dell'Art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/31 e successive modifiche ed integrazioni), è tenuto a presentare domanda al Comune secondo le procedure di cui al D.P.R. 311 del 28/05/2001.

b) Destinare un apposito locale dello stabilimento balneare a "pronto soccorso".

c) Avere servizi igienici collegati alla rete fognaria comunale, ovvero muniti di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità.

d) Vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce prive di idoneo sistema di scarico.

e) Indicare i servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/1992, con apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

f) Vietare che le cabine siano adibite al pernottamento e ad altre attività che non siano attinenti alla balneazione; controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'eventuale presenza di persone nelle cabine.

g) A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo 2, punto 7, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto in acqua, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

h) Con le stesse modalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole

i) I concessionari devono attenersi alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro ed igienico sanitaria.

#### Art. 4

### ALTRI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

#### **1) Pulizia invernale degli arenili**

I concessionari degli stabilimenti balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

E' vietato, come prescritto anche dal "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti Urbani ed assimilati" – art. 59, incendiare rifiuti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;".

#### **2) Fruibilità e pulizia dei varchi di accesso al mare**

I concessionari degli stabilimenti interessati dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

#### **3) Chiusura stagionale degli stabilimenti balneari**

Le eventuali recinzioni stagionali dovranno essere realizzate secondo le norme tecniche di attuazione del vigente Piano Attuativo degli Arenili e precisamente:

- per la chiusura stagionale degli stabilimenti balneari, al fine di proteggere i manufatti dagli agenti atmosferici, sono ammessi pannelli in legno e vetro o elementi rigidi verniciati "colore sabbia" installati all'interno delle concessioni, con altezza massima di

metri 2,50. Non sono ammesse chiusure ottenute dall'assemblaggio di materiali precarie come plastica, lamiera grezza, eternit o altro materiale che non s'inserisca nella qualità dei luoghi. Per gli accessi carrabili l'eventuale chiusura potrà essere realizzata con cancellate in legno con altezza massima di ml 1.2 poste all'ingresso del parcheggio. Le chiusure dovranno essere realizzate nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane di Pisa 29 dicembre 2008, prot. 59.551.

- eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in modo che i varchi di soccorso al mare, previsti dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Attuativo Arenile, siano sempre accessibili e percorribili per tutto l'anno solare.
- l'esecuzione di opere sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale deve essere autorizzata dal direttore dell'ufficio delle Dogane di Pisa, come previsto dall'art.19 del D.Lgs n. 374 del 08/11/1990.

#### **4) *Organizzazione manifestazioni varie sulla spiaggia***

I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di vario genere sulla spiaggia devono essere preventivamente autorizzati dal competente Settore Attività Economiche/servizi alle imprese/progetti e finanziamenti comunitari del Comune di Carrara cui dovrà essere presentata, con sufficiente anticipo, la relativa istanza con indicata la porzione di arenile e/o specchio acqueo che si intende utilizzare per lo svolgimento della manifestazione in programma.

### **Art. 5**

#### **PISCINE ESISTENTI SU AREE DEMANIALI MARITTIME**

1. Ferme restando le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per la sorveglianza da parte degli addetti, i concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria per la manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

### **Art. 6**

#### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME**

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R. n.28/2005 e s.m.i., per quanto attiene l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree del demanio marittimo è soggetto a specifico nulla osta rilasciato dal Comune sulla base delle norme del vigente Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Ai sensi dell'art.104 della L.R. n.34 del 05 giugno 2007 (che ha modificato la L.R. Toscana n. 28 del 2005) chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune di Carrara.

### **Art. 7**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per l'intera durata di apertura della struttura balneare.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare il contenuto della presente ordinanza.

3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art 53 del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.
5. La presente ordinanza, che sostituisce la precedente, resta valida per tutto l'anno, fino a quando non venga sostituita da nuove disposizioni in materia.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dalla data di notifica.

Carrara, lì 20 aprile 2009

Il Dirigente  
Dott. Guirardo Vitale